

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3092

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIRAUDI, MIOTTI CARLI AMALIA, MAGGIONI, STELLA,  
SPITELLA, FIORET, ALLOCCA, VAGHI, RACCHETTI, BOTTA,  
SISTO, NANNINI, CASTELLUCCI, BOFFARDI INES, PREA-  
RO, LUCCHESI, FUSARO, FORNALE, CERUTI, BARDOTTI,  
ANDREONI**

*Presentata il 17 febbraio 1971*

**Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949,  
n. 589, per la costruzione di edifici destinati al ricovero dei  
vecchi inabili ed indigenti**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il rapido processo di sviluppo del paese, le mutate esigenze della nostra società, le variate situazioni di lavoro, condizionano sempre più la stessa struttura della famiglia, ponendo spesso la persona anziana e l'invalide al di fuori del nucleo sociale, se non addirittura da quello familiare.

Il problema dell'assistenza alle persone anziane ed a quelle invalide si pone sempre più grave e non può non essere tenuto presente dal legislatore, che deve apprestare i mezzi per risolverlo al più presto.

È noto, infatti, come la famiglia patriarcale si sia andata rapidamente trasformando con l'avvento della società industriale, assumendo una nuova struttura, dalla quale spessissimo l'anziano è estraniato, con inevitabili conseguenze sul piano psicologico.

L'anziano che cinquanta, cento anni fa, continuava ad essere attivo nelle famiglie spesso fino alla morte, a ragione della struttura agricola ed artigianale di quella società, oggi, al contrario, arriva presto all'età del

pensionamento che provoca in lui una « crisi », causa di frustrazioni e spesso di stati morbosi che, al dire dei sociologi, accompagnano o precedono o seguono immediatamente il momento del pensionamento. Vi sono inchieste al riguardo che rivelano fenomeni umani assai gravi, indicati da dati statistici che meritano di essere conosciuti e ricordati per avere l'esatta percezione delle dimensioni del problema in esame. In Italia, ad esempio, è stato accertato che il suicidio degli anziani è in aumento e rappresenta ormai un terzo del totale; in Francia, è stata rilevata una stretta coincidenza tra pensionamento e stato di salute, per cui i pensionati lamentano condizioni di salute peggiori dei coetanei che continuano a lavorare; in America, è stato provato che la mortalità nei 18 mesi posteriori al pensionamento, è assai maggiore dei mesi precedenti o successivi. Vi è dunque, un problema di ordine umano e sociale che va affrontato, a livello legislativo, ed esso inerisce alla difficile e critica situazione in cui viene a trovarsi l'anziano, soprattutto nel momento in

cui deve abbandonare la vita attiva, spinto anche dalle aumentate schiere dei giovani che premono per inserirsi nel mondo del lavoro. Ormai è un problema di massa, tanto che alcuni studiosi di esso, lo hanno definito come « il fenomeno capitale del nostro tempo », avente dimensioni più ampie di molti altri fatti più appariscenti come, ad esempio, la scissione dell'atomo o la divisione del mondo in blocchi.

Ciò è dovuto anche alle conquiste della scienza medica che hanno favorito la durata della vita. Infatti, dal 1901 al 1931 gli ultrasantenni, in Italia, sono passati da 3.150.000 a 4.500.000 per raggiungere nel 1971, le 8.350.000 unità, e cioè quasi un settimo della popolazione globale.

Spesso, poi, gli anziani per ragioni ovvie, sono inabili, hanno bisogno di particolari cure mediche, devono essere sottoposti a fisioterapie riabilitanti; ma in genere mancano le strutture necessarie a ciò, benché in Italia esistono ben 2 mila istituti per il ricovero degli anziani. Questi istituti, moltissimi dei quali sorti in questi ultimi anni, e le persone che ne furono i promotori, gli organizzatori e spesso ne sono anche i gestori, sono altamente meritevoli della pubblica considerazione per le iniziative intraprese, per lo spirito di sacrificio e la carica di altruismo dimostrati nel realizzarle. Purtroppo spesso i loro sforzi si sono dimostrati largamente insufficienti alle esigenze attuali, sicché si rende necessario l'intervento pubblico per aiutare questi nobili intendimenti ed evitare che abbiano ad essere dispersi tra l'indifferenza generale (il problema tocca direttamente solo una parte della società, dimentica della fatale, inesorabile legge della vita che, di un soffio, ci porta, quasi senza che lo avvertiamo, sul ritmo talvolta tormentato della parabola discendente, alla soglia della vecchiaia), l'amarezza degli interessati e la colpevole trascuratezza dei politici.

La proposta di legge che la presente relazione accompagna, tende, quindi, a dare soluzione a tale problema, considerato esclusivamente sotto il riflesso delle strutture materiali, in quanto esso presenta diversi aspetti che vanno studiati, impostati e risolti con altri specifici ed appropriati provvedimenti.

Con essa si mira a conseguire un maggiore ed organico intervento dello Stato per le costruzioni degli edifici da destinare al ricovero degli inabili e delle persone anziane.

L'intervento, da parte dello Stato, per tali costruzioni si effettua attualmente in virtù della legge 9 agosto 1954, n. 649, che ha modifi-

cato l'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Questa ultima legge, come è noto, prevede la concessione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di contributi costanti trentacinquennali a favore di varie categorie di opere, con annuali stanziamenti in apposito capitolo del bilancio di tale Ministero. Gli stanziamenti non sono, invero, adeguati rispetto alle numerose categorie di opere per le quali è prevista la concessione del contributo statale, e più volte a favore di quelle relative al ricovero delle persone anziane ed invalide, viene destinata una modesta aliquota degli stanziamenti stessi, aliquota del tutto insufficiente a dare al problema la necessaria soluzione.

Si è, pertanto, ritenuto di enucleare dal complesso delle opere ammesse al beneficio del contributo di cui alla legge 589, quelle da destinare a tale specifica assistenza, per le quali si prevede la concessione del contributo statale senza i limiti di spesa e di popolazione, posti dalla legge n. 589 del 1949.

Anche la misura del contributo, che nella legge n. 589 è prevista nel 2 per cento, nel 3 per cento e nel 4 per cento, a seconda dell'importo della spesa richiesta in relazione al numero di abitanti nelle località ove l'opera si deve realizzare, è stata adeguata alle mutate condizioni del credito, fissandosi nella misura unica del 5 per cento per i territori ove opera la Cassa per il mezzogiorno e del 4 per cento per il restante territorio.

Inoltre, ed allo scopo di coordinare gli interventi dello Stato in tale settore, in modo da conseguire una organica distribuzione in relazione alle effettive esigenze, nella presente proposta di legge è stata prevista la formulazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di apposito programma sulla base delle proposte avanzate dalle singole regioni.

Ed appunto sono queste che, con le loro proposte, sono chiamate dalla legge ad assicurare un razionale e valido intervento del settore.

I presentatori di tale proposta di legge nutrono, perciò, viva speranza che la sensibilità del Parlamento vorrà esprimersi pienamente ancora una volta di fronte a tale grave problema, affrontandolo nella parte che essi ritengono essenziale, e cioè sotto il riflesso delle strutture edilizie e di arredamento, predisponendo uno strumento legislativo promozionale di miglioramenti ambientali, oggi purtroppo largamente carenti. I sociologi con immagine tanto eloquente quanto inumana, hanno definito gli istituti operanti in tale set-

tore « posteggi per i vecchi »; è un'espressione che un popolo civile non può tollerare né tanto meno lo possono il Governo e il Parlamento che di quel popolo sono espressione diretta ed operante, a meno che l'esaltata civiltà non sia altro che una leggera patina sotto la quale alberga ancora l'animo del primitivo, nei confronti del quale gli insegnamenti dei più alti spiriti hanno operato invano, in una visione più alta di un umanesimo che vuole tutti più fratelli, più liberi,

più giusti e più pacifici, in una società fondata sull'amore e non sull'odio.

È per queste ragioni che i presentatori della presente proposta ne auspicano un celere e positivo *iter*, allo scopo di creare le condizioni ambientali e strutturali perché chi ha lavorato tutta la vita possa, alla sua conclusione, dire di non avere operato invano, in quanto la società gli ha ricambiato in attenzioni e cure, i sacrifici da lui compiuti per renderla più umana e più prospera.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la sistemazione di edifici destinati al ricovero ed all'assistenza dei vecchi indigenti e degli invalidi, ovvero per l'acquisto di edifici da destinare a tale scopo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alle province, ai comuni ed alle istituzioni di assistenza e beneficenza, anche se non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, il contributo costante trentacinquennale nella misura del 4 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera.

La misura del contributo è elevato al 5 per cento per le opere da realizzare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo stesso contributo di cui ai precedenti comma, può essere concesso sulla spesa necessaria per l'acquisto di arredamenti nel limite massimo del 75 per cento della spesa prevista per ciascuna opera nel programma di cui all'articolo 2.

### ART. 2.

Per gli interventi di cui al precedente articolo 1, è redatto annualmente apposito programma dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri della sanità e del lavoro.

A tal fine le regioni presentano al Ministero dei lavori pubblici, entro il 30 aprile di ciascun anno, le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

ART. 3.

Per le opere da realizzare a cura delle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, il contributo di cui all'articolo 1, può essere concesso sempreché sia riconosciuta, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, l'utilità sociale delle opere stesse.

ART. 4.

I mutui da contrarre da parte degli enti di cui all'articolo 1, con la Cassa depositi e prestiti o con altro istituto di credito pubblico per la esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 2, sono garantiti dallo Stato.

ART. 5.

In relazione alla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 4, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento, da parte degli enti, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuario.

ART. 6.

Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, è fissato in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1971, in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge saranno stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno 2006.

**ART. 7.**

Alla spesa prevista dal precedente articolo si provvede, per il 1971, con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 8.**

Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.